

COMUNE DI ZAMBRONE

(Prov. di Vibo Valentia)

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI DI CUI
ALL'ART. 16 DEL DPR. N. 380/2001.**

INDICE

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

ART. 2 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

ART. 3 – SOMMA RATEIZZABILE

ART. 4 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

ART. 5 – IMPORTO DELLA POLIZZA

ART. 6 – RATEIZZAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A SCIA

ART. 7 – EFFICACIA DELLA POLIZZA

ART. 8 – SVINCOLO POLIZZA

ART. 9 – TERMINE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 10 – DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 11 – RINVIO

ART. 1 – OBBIETTIVI E FINALITA'

La rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, previa richiesta scritta della impresa, o comunque dell'interessato, è consentita per tutti gli importi superiori a € 3.000,00, relativi alle pratiche ai sensi del DPR n. 380/2001.

ART. 2 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

Gli oneri concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) potranno essere rateizzati secondo le seguenti modalità:

- il 50% deve essere versato prima del rilascio del Permesso a costruire o contestualmente alla presentazione di altro titolo equipollente;
- il restante 50% può essere versato in 2 rate (la prima entro 6 mesi dal rilascio o validità del titolo abilitativo e la seconda entro diciotto mesi con decorrenza dal rilascio dal permesso o dalla validità di altro titolo equipollente);
- alle rate successive alla prima dovranno essere aggiunti gli interessi legali al saggio corrente per il periodo di riferimento.

ART. 3 – SOMMA RATEIZZABILE

Qualora il totale dovuto per gli oneri sia inferiore a € 3.000,00 (tremila) non è prevista la rateizzazione.

ART. 4 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

Le somme oggetto di rateizzazione devono trovare copertura con la presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con garanzia a prima richiesta, o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica valida al termine del periodo di rateizzazione.

ART. 5 – IMPORTO DELLA POLIZZA

Ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia, la stessa sarà pari alla parte del contributo non versato, al momento del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della S.C.I.A o del titolo equipollente, con la maggiorazione del 40% (art. 42 del d.p.r. 380/2001 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nei caso di mancato/ritardato pagamento) e degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione, al tasso corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione.

ART. 6 – RATEIZZAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A SCIA

Nel caso di S.C.I.A. la prima rata e la polizza a garanzia dei pagamenti residui dovranno essere allegati alla domanda di rateizzazione ed essere prodotte all'Ufficio contestualmente alla

presentazione della stessa, in mancanza trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. art. 42 del d.p.r. 380/2001.

ART. 7 – EFFICACIA DELLA POLIZZA

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con garanzia a prima richiesta o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica, inoltre, dovrà recare le seguenti prescrizioni:

- rimarrà comunque efficace fino a che non sia svincolata mediante il benestare dell'Amministrazione Comunale oppure mediante restituzione dell'originale di polizza con annotazione di svincolo;
- qualora il concessionario non ottemperasse od ottemperasse in parte agli obblighi stabiliti, la compagnia fidejubente o la banca dovrà garantire l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata e consentire al Comune di ottenere, senza che essa stessa goda del beneficio della preventiva escussione del contraente, il pagamento degli importi dovuti a semplice richiesta.

ART. 8 – SVINCOLO POLIZZA

L'Ufficio Tecnico svincolerà le polizze prodotte a garanzia delle restanti rate relative al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, all'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito delle relative quietanze avvertendo che il mancato versamento delle somme alle scadenze così precisate darà luogo all'applicazione delle sanzioni e precisamente:

- l'aumento del contributo in misura pari ai 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari ai 20% quando, superato il termine dei centoventi giorni, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari ai 40% quando, superato il termine dei centottanta giorni il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

ART. 9 – TERMINE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine dei duecentoquaranta giorni il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28.1.1988, n.43.

ART. 10 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica anche alle procedure di edilizia in itinere, con eventuali successive richieste i rateizzazione degli oneri concessori.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi ed i regolamenti vigenti in materia.